



Dott. PAOLO PALMIERI
Notaio in Genzano di Roma

«Atto Istitutivo del Trust»

Questo Strumento, sottoscritto in Genzano di Roma il

luglio 2003 dal signor _____ nato ad _____

_____ d'ora innanzi indicato come Disponente,

PREMESSO

-che il Disponente è venuto alla determinazione di stipulare il presente Strumento al fine di provvedere al sostentamento, all'educazione ed alla istruzione dei figli legittimi attraverso il trasferimento in Trust dei beni immobili e mobili di cui allegato A);

-che, ad oggi, il Disponente è debitore esclusivamente della Banca di Roma e della Banca Popolare del Lazio per un importo complessivo di circa € 1.500.000,00, meglio quantificato nell'allegato B;

-che è interesse ed intenzione del Disponente, attesa la finalità del presente strumento, onorare i debiti di cui all'allegato 1, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, mediante un piano di rientro da concordare con i predetti Istituti Bancari;

-che il Disponente trasferisce al Trustee, come in allegato individuati beni immobili, mobili, somme, titoli di credito, libretti al portatore, diritti di ogni tipo, ed in genere, quanto possa formare oggetto di trasferimento, affinché quest'ultimo ne disponga secondo quanto stabilito in questo Strumento;



- che al riconoscimento del trust istituito da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

ATTESTANO QUANTO SEGUE

Parte I - Dati di base

Art. 1. Denominazione del Trust

A. Il Trust istituito per mezzo di questo Strumento è denominato « _____ ».

B. Il Trust è irrevocabile.

Art. 2. Individuazione dei Beni in Trust

A. Sono beni in Trust:

i. i beni di cui all'allegato "A" nonchè l'immobile sito in _____ in _____ n. e precisamente:

-porzione di fabbricato ubicato su tre livelli tra piano interrato, terra e primo per complessivi sette vani ed accessori con annesso locale garage e corte; il tutto confinante con proprietà _____ con proprietà _____ e con via _____.

Detto immobile è riportato all'Agenzia del Territorio di Roma comune di _____ al foglio 15 Particella 873 subalterno 4- _____ -Piano _____ (il fabbricato) e Foglio 15 Particelle 873 subalterno 5- _____ -Piano _____ (il locale garage).

Ai sensi della legge n.47/1985 nonchè ai sensi del D.Lgs 27

finali).

B. Quando in questo Strumento non si distingue fra dette due categorie di Beneficiari, la relativa disposizione si intende riferita a tutti i Beneficiari.

C. Beneficiari finali del Trust sono i figli procreati dal *Disponente*.

Beneficiari del reddito sono la Banca di Roma e Banca Popolare del Lazio sino all'estinzione del loro credito, di cui allegato 1.

D. I diritti dei Beneficiari sono disciplinati nella Parte III di questo Strumento.

Art. 4. Individuazione del Trustee

Trustee del Trust è la signora _____ nata a _____

il _____ residente in _____

in via _____ n. _____

Esso compone l'ufficio del Trustee.

B. L'Ufficio del Trustee potrà essere anche composto da due persone: un avvocato e un dottore commercialista .

C. I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte IV di questo Strumento.

Parte II - Disposizioni generali

Art. 5. Durata del Trust

A. Il Trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui alla Parte VI di questo

strumento, decorsi quaranta anni da oggi.

B. Il Trustee ha il potere di porre termine anticipatamente al Trust a propria discrezione.

Art. 6. Legge regolatrice del Trust

Il Trust è regolato dalla legge inglese.

Art. 7. Legge regolatrice delle funzioni del Trustee

A. I diritti, le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate dalla legge inglese per quel riguarda l'istituzione del trust, quella italiana per tutti gli atti di disposizione.



Art. 8. Nozione di «incapacità»

A. Ovunque in questo Strumento si impieghi il termine «incapace» o «incapacità» si fa riferimento alla idoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito.

B. Tale inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo Strumento, deve essere attestata per iscritto da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria.

Art. 9. Forma degli atti

Gli atti di cui agli articoli art. 21B, art. 22A, art. 34 debbono rivestire la forma scritta o di scrittura privata autenticata a pena di nullità.

Art. 10. Autorità giudiziaria

A. Ogni controversia relativa all'istituzione o agli

effetti del Trust o ai diritti dei beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo Strumento e ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la revoca o nomina del Trustee o di dargli direttive, sono obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposti alla magistratura italiana, foro di Velletri.

Art. 11. Validità del Trust secondo la sua legge regolatrice

A. La validità delle disposizioni di questo Strumento rispetto alla legge regolatrice del Trust è stata verificata dall'Avv. Marco Mastracci e dal Prof. Avv. Giovanni Marini, che ne hanno redatto il testo, in cui sia il Notaio sia i Disponenti ed il Trustee ripongono piena fiducia.

A. Parte III - I Beneficiari

Art. 12. Incedibilità dei diritti dei Beneficiari

I diritti dei Beneficiari non sono trasferibili né per atto fra vivi né mortis causa

Art. 13. Esercizio dei diritti

A. I beneficiari non possono conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti ad essi spettanti, a meno che si tratti del compimento di attività riservate a professionisti abilitati.

B. I diritti spettanti a Beneficiari finali di età inferiore di 18 anni sono esercitati dalla loro rispettiva madre, fi-

no a quando viva e capace.

Art. 14. Morte dei Beneficiari Finali

A. Qualora un beneficiario Finale muoia prima del termine del Trust:

Qualora egli abbia avuto figli e lasci almeno un discendente vivo:

a. La sua quota è attribuita ai suoi figli, che assumono la posizione di Beneficiari Finali in parti eguali;

b. Ove premorti, si applicano le regole del diritto italiano sulla rappresentazione;

Qualora egli non abbia avuto figli ovvero nessun discendente gli sia sopravvissuto, la sua quota si accresce agli altri soggetti, se ve ne sono, che al momento della sua morte rivestono la qualità di Beneficiario Finale; ricostruendo la devoluzione come se egli non fosse mai stato incluso fra i Beneficiari Finali.

B. Qualora, al termine del Trust, non vi siano Beneficiari Finali in vita, la posizione di Beneficiari Finali è assunta dai nipoti, e, in caso di loro premorienza, dai loro discendenti; qualora nessuna di queste persone fosse in vita al momento dell'assegnazione dei beni ai Beneficiari Finali, la posizione di Beneficiari Finali è assunta dalla ONLUS Associazione per la Ricerca sul Cancro e analogo ente, scelto dal Trustee, se questo non esistesse più.

Art. 15. Trust Protettivo



B. Egli, peraltro, potrà delegare:

a. Il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;

b. A professionisti e a consulenti l'amministrazione di Beni in Trust, in quanto essa ecceda le sue capacità professionali e richieda una preparazione specialistica.

Art. 18. Indicazioni al Trustee

A. Nell'esercizio della propria discrezionalità il Trustee terrà conto delle indicazioni dei Disponenti, come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.

B. Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo Strumento, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.


Art. 19. Segregazione

A. Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

In particolare:

a. Tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust.

b. I rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i con-



Le disposizioni in favore dei Beneficiari del Reddito sono oggetto di «Protective Trust» secondo le disposizioni della legge regolatrice del Trust (Trustee Act, 1925, sect. 33); esemplificativamente, tali diritti che derivano dal trust a favore del beneficiario sono indisponibili e vengono meno sia in caso di disposizione sia qualora il titolare sia dichiarato fallito o su di essi si compiano atti conservativi o di esecuzione.

Parte IV - IL TRUSTEE

Art. 16. Poteri del Trustee

A. Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo Strumento o senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.

B. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.

C. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

D. Il Trustee può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

Art. 17. Deleghe del Trustee

A. Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.

tratti da lui stipulati saranno intestati o al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

B.I Beneficiari potranno agire nei confronti del Trustee solo se quest'ultimo , in violazione dei propri obblighi, abbia o confusi o alienati i Beni in Trust o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

Art.20. Conflitti di interesse

C.Il trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.

D. Il Trustee è tenuto a prestare la propria opera professionale, quale avvocato o dottore commercialista, per la gestione e la tutela del Trust.

Art.21. Successione del Trustee

A.Ciascun componente l'ufficio del Trustee rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.

B. Ciascun componente l'ufficio può essere revocato in ogni tempo per mezzo di atto scritto dal Beneficiario del reddito.

C. Le dimissioni del Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al disponente o, dopo la sua morte o sopravvenuta incapacità, alle sue figlie o, dopo la morte o sopravvenuta incapacità di entram-

be, ai Beneficiari Finali maggiorenni.

Art. 22. Mancanza del Trustee

A. Qualora un componente l'ufficio del Trustee venga a

mancare alla sua nomina provvedono:

a) Il Disponente, se vivo e capace;

b) In mancanza o in caso di sua inerzia le sue due figlie, se entrambe vive e capaci, o quella di esse che lo sia;

c) In mancanza o in caso di loro inerzia o dissenso il Presidente del Tribunale di Velletri.

B. Il nuovo componente l'ufficio deve essere un avvocato

o un dottore commercialista.

C. In caso di eventuale conflitto tra i due Trustee sarà

competente a dirimere la questione il Presidente del Tribunale di Velletri.

Art. 23. Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento nell'ufficio del Trustee

A. Chi cessi di fare parte dell'ufficio di Trustee, è tenuto:

a) A porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo componente di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale Trustee di questo Trust o anche quale proprietario o titolare dei Beni in Trust nella specifica qualità di Trustee di questo Trust;



b) A trasferire i Beni in Trust al soggetto nuovo nominato, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni in Trust, fornendogli ogni ragguaglio il nuovo componente ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

c) In caso di morte di un componente l'ufficio le suddette obbligazioni di consegna fanno carico agli eredi.

B. In ciascuno dei casi che precedono è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

Art. 24. Esonero da responsabilità

A. Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero:

a) Abbia violato le disposizioni di questo Strumento;

b) Abbia agito in conflitto, anche solo potenziale, di interessi, sebbene nessun danno ne sia derivato la Trust (in questo caso qualunque interessato potrà chiedere la revoca del Trustee al giudice).

B. Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell'art. 17:

a) Qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;

b) Qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero fraud o gross negligence come intesi dalla legge regolatrice.

Art. 25. Luogo dell'amministrazione del Trust

A. Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato presso lo studio professionale di chi fra i componenti l'ufficio del Trustee rivesta la qualità di dottore commercialista ovvero scelto dal Trustee.

B. Ogni atto, contabilità e documento del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

Art. 26. Rendiconto

A. Il Trustee consegna annualmente al Disponente e, dopo la sua morte o sopravvenuta incapacità, alle sue figlie o a chi di esse sopravviva e sia capace e successivamente ai Beneficiari Finali maggiorenni l'inventario dei Beni in Trust, unitamente a una relazione sull'amministrazione.

B. Ove il destinatario dell'inventario e della relazione lo richieda, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.

Art. 27. Compenso del Trustee

A. L'ufficio del Trustee è gratuito.

B. Peraltro, ciascun componente l'ufficio ha diritto di essere compensato per le prestazioni professionali che egli rende quale avvocato o dottore commercialista secondo le tariffe professionali. Ciascun componente l'ufficio è tenuto a controllare le notule predisposte dall'altro ed è legittimato ad approvarle.

C. Ciascun componente l'ufficio ha diritto di prelevare il proprio compenso professionale dalle disponibilità del Trust, dandone comunicazione ai Beneficiari del Reddito maggiorenni.

Art. 28. Libro degli eventi. Effetti verso i terzi.

A. Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il «Libro degli eventi del Trust», da vidimarsi presso un Notaio.

B. Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria.

C. In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma autentica sia prescritta in questo Strumento o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.

D. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del «Libro degli eventi del Trust».

Parte V - I beni e i redditi del Trust

Art. 29. Nozione di reddito del Trust

Per « Reddito del Trust » si intende:

A. Ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai *Beni in Trust* e percepito dal *Trustee*;

B. Ovvero mantenuto presso gestori professionali.

Art. 30. Reddito del Trust

Il reddito del Trust, assolto ogni costo inerente il Trust, è a discrezione del *Trustee*, accumulato nel Trust o distribuito ai Beneficiari del Reddito o parte accumulato e parte distribuito; in caso di distribuzione spetta al *Trustee* decidere discrezionalmente a vantaggio di quale Beneficiario.

Parte VI - Destinazione finale dei beni in Trust

Art. 31. Destinazione finale dei Beni in Trust

A. Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato nell'art. 5 ed onorata la garanzia fornita alle Banche di cui in premessa, il *Trustee* determina la quota spettante a ciascun Beneficiario finale e attribuisce entro tre mesi i *Beni in Trust* ai Beneficiari secondo la quota spettante a ciascuno.

B. In linea di massima e per quanto possibile i *Beni in Trust* sono suddivisi fra Beneficiari creando quote omogenee nella natura.

Art. 32. Beneficiari con diritti per quote sui medesimi beni

Quando i diritti di più Beneficiari finali concorrono per quote su un bene non comodamente divisibile il *Trustee*:

A. È tenuto ad indagare se uno fra essi sia disposto a rendersi acquirente per contanti dei diritti spettanti agli altri Beneficiari; in caso positivo, il Trustee cura la stima del bene e lo attribuisce a tale Beneficiario, contro il pagamento da parte di questi al Trustee delle somme spettanti agli altri Beneficiari;

B. In mancanza il Trustee è tenuto ad indagare se esista una comune volontà dei Beneficiari concorrenti su tale bene circa l'esercizio dei rispettivi diritti per il caso che il bene venga ad essi attribuito in comproprietà per quote ideali e se tale comune volontà risulti da una attestazione giuridicamente vincolante e nelle forme opportune; in caso positivo, il Trustee attribuisce il bene ai Beneficiari in comproprietà per quote ideali.

C. Ove, ad insindacabile giudizio del Trustee, non si verifichi alcuna fra le due precedenti ipotesi, il Trustee aliena il bene e ne ripartisce il ricavato, al netto di ogni spesa, fra i Beneficiari finali.

Art. 33. Accordo tra i Beneficiari

L'accordo fra tutti i Beneficiari finali circa la ripartizione dei Beni in Trust vincola il Trustee, che è tenuto ad eseguirlo.

Art. 34. Garanzia

Il Trust si obbliga a garantire il piano di rientro effettuato dai disponenti, a titolo personale, a favore degli Istituti

Bancari in premessa al fine di estinguere il loro debito.

Nel caso in cui i Disponenti non pagassero almeno due rate consecutive del piano di rientro come concordato, il Trustee è obbligato:

- a vendere immediatamente e senza indugio i titoli e/o altri beni mobili, facenti parte dei beni in trust, ed a versare in parti uguali il ricavato, detratte le spese, ai due Istituti Bancari;

- a vendere a terzi gli immobili, facenti parte dei Beni in Trust, ad un prezzo di mercato, attraverso anche l'ausilio di società di intermediazione immobiliare e a versare in parti uguali il ricavato agli Istituti Bancari.

Il Trustee, comunque, si obbliga a trasferire eventuali proposte di acquisto ai Beneficiari del reddito, i quali dovranno autorizzare per iscritto le predette offerte.

Art. 35. Disposizioni finali sulla distribuzione dei Beni in Trust

A. Nel procedere alla attribuzione dei Beni in Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.

B. In nessun caso i Beneficiari o altri interessati possono contestare le determinazioni assunte dal Trustee o il modo scelto per la loro attuazione.

C. Gli effetti del Trust cessano, rispetto a ciascun bene, nel momento del suo trasferimento a uno o più fra i Beneficia-

ri finali.

In fede di ciò, i Disponenti e il Trustee hanno oggi sottoscritto questo Strumento, composto da undici pagine, nel luogo e nella data indicati nel Protocollo.

La presente scrittura privata sarà conservata a raccolta agli atti del Notaio autenticante

F.TO

F.TO

N.ro 119341 del Repertorio N.ro 9268 di Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette luglio duemilatre in Genzano di Roma in via Cadore n.59.

Io sottoscritto Dottor PAOLO PALMIERI Notaio in Genzano di Roma iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia senza assistenza dei testimoni per avervi i comparente espressamente rinunziato d'accordo tra loro e con il mio consenso

CERTIFICO

Che la firme che precedono sono state apposte in mia presenza in calce alla presente scrittura sui fogli intermedi e sugli allegati dai signori :

_____ nato ad _____ il _____ domici-
liato in _____ in via _____ n. _____ , imprenditore,

codice fiscale

nata a il residente in

in via n. , imprenditrice codice fi-

scale della cui identità personale io Notaio

sono certo da me ammoniti ai sensi e per gli effetti degli ar-

ticoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle respon-

sabilità per dichiarazioni false o non più rispondenti al vero

F.TO PAOLO PALMIERI NOTAIO